



DELIBERAZIONE

N. 413

DEL 29/03/2021

Ufficio Statuti, Regolamenti, Convenzioni e Scuola

OGGETTO: Convenzione quadro ex art. 15 L. n. 241/90, tra il Comitato Italiano Paralimpico e l'Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e C. Arrigo

IL

INVIATA PER L'ESECUZIONE A:

ST

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

LA GIUNTA NAZIONALE

Visto lo Statuto del CIP;

Tenuto conto che l'avvicinamento alla pratica sportiva del maggior numero possibile di soggetti con disabilità che possano trarre beneficio dallo svolgimento di attività sportive costituisce uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dal CIP, direttamente ed attraverso le Entità riconosciute;

Considerato che al CIP è attribuita la competenza diretta ed esclusiva alla stipula di convenzioni con enti di previdenza ed assistenza, enti del comparto sociosanitario e scolastici, finalizzate a dare impulso a progetti promozionali e di avviamento alla pratica sportiva, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

Tenuto conto che all'interno della struttura ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo insiste l'Unità Spinale denominata SC Neuroriabilitazione alla quale sono attualmente assegnati n° 25 posti letto;

Considerato che l'Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e C. Arrigo ha manifestato il proprio interesse a collaborare con il CIP al fine di promuovere progetti di avviamento alla pratica sportiva Paralimpica nell'ambito delle attività di riabilitazione predisposte dalla struttura

ospedaliera, anche alla luce dei risultati ottenuti nei precedenti anni di collaborazione continua e mirata

- Considerato** che è interesse dell'Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e C. Arrigo e dell'intera comunità sociale promuovere e sviluppare iniziative e progetti finalizzati all'inserimento delle persone con disabilità motoria nelle diverse discipline sportive, che possono costituire per tali soggetti un valido supporto al loro recupero funzionale e psicologico;
- Letta** la nota predisposta dal Presidente del Comitato Regionale CIP Piemonte, allegata al presente atto deliberativo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto** che lo strumento normativo più idoneo per disciplinare il rapporto tra l'Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e C. Arrigo ed il CIP, proprio in virtù della veste giuridica dei due soggetti interessati, sia quello individuato dalla legge n. 241/90 il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere accordi fra loro e con enti privati per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività d'interesse comune;
- Letta** la proposta di accordo allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente;
- Acquisito** il parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione quadro con l'Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e C. Arrigo da parte dell'Ufficio Avviamento, nonché il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Statuti, Regolamenti, Convenzioni e Scuola;

DELIBERA

- Di sottoscrivere la convenzione quadro ex art. 15 della legge 7/08/1990, n. 241, tra il CIP e l'Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e C. Arrigo, i cui contenuti sono riportati nel documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, dando mandato, in tal senso, al Presidente;
- di demandare a successivi atti deliberativi per eventuali impegni di spesa collegati allo sviluppo di progetti destinati a dare attuazione alla convenzione quadro e per la definizione dei contenuti specifici e delle modalità della collaborazione tra i due enti;
- di dare mandato ai competenti uffici del CIP per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(

IL PRESIDENTE

top/10112-11/RAE